

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1844
Data del provvedimento	04-09-2026
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC – Autorizzazione integrazione subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n.638 del 19/03/2025 a favore dell'Impresa ISOL ROMI GROUP Srl di Marino (RM)

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRIANTI SARA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo *“Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)*;

Ricordato

- che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di € **18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- che con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- che in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

“documento firmato digitalmente”

- che con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel "quinto d'obbligo" previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l'importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;
- che con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);

Ricordato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

Dato atto che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all' art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

Visto l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

Ricordato che:

- con Determina Dirigenziale n. 638 del 19/03/2025, è stato autorizzato il subappalto richiesto da NBI Spa a favore dell'Impresa all'Impresa ISOL ROMI GROUP SRL - Vicolo delle Mimose n. 10 - 00047 MARINO (RM) - C.F. 06972170580 - e P.IVA 01658411002 per i *lavori di coibentazione impianti meccanici* - Lavori rientranti nella categoria OS28 del D.P.R. 207/2010 - per un importo di € 110.000,00= al netto di IVA, inclusi costi della manodopera € 64.020,00= e oneri della sicurezza € 3.300,00=, di cui al contratto di subappalto n. 8400011735 del 20/11/2024;

“documento firmato digitalmente”

- il contratto di subappalto n. 8400011735 del 20/11/2024 è stato integrato mediante l'Atto integrativo n. 1 del 29/11/2024, con il quale sono state introdotte la clausola di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e la condizione sospensiva prevista dall'art. 1353 del Codice civile, nonché mediante l'Atto integrativo n. 2 del 10/12/2024, con il quale è stato inserito nel contratto l'art. 9.2, recante l'individuazione della categoria di lavorazioni oggetto del subappalto, identificata nella categoria OS28;
- l'impresa ISOL ROMI GROUP S.r.l. è risultata in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, come attestato dal possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- che il contratto di subappalto, all'art. 10.5, ha stabilito il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ;

Dato atto che:

- tramite PEC Prot. SA n. 0145154 del 25/08/2026, la NBI Spa ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione integrativa al subappalto a favore dell'Impresa ISOL ROMI GROUP SRL. di cui al contratto n. 8400011735 del 20/11/2024, per l'affidamento di ulteriori lavorazioni consistenti nella *"realizzazione di impianti climatizzazione e produzione ACS"* - lavorazioni rientranti nella categoria OS28 - e dettagliate nell'Atto Integrativo n. 3 del 29/07/2026 al contratto di subappalto, per un importo stimato in € 31.166,84= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 935,00= e costi della manodopera pari ad € 18.139,10=;
- che l'operatore economico indicato come subappaltatore non è in possesso dell'Attestazione SOA e si qualifica con i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- l'istanza di autorizzazione al subappalto suddetta risulta, allo stato attuale, corredata delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e, in merito alla documentazione prevista dall'art.105 co. 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., dell'Atto integrativo 3 del 29/07/2026 al contratto di subappalto n. n. 8400011735 del 20/11/2024, sottoscritto dalle parti, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
-
- all'istanza di subappalto non sono allegati gli atti integrativi citati nella stessa, il computo metrico ed il riepilogo delle WBS relative alle lavorazioni oggetto del subappalto, trasmesse dall'Appaltatore con successiva Pec Prot. SA n. 1016 del 09/01/2026, documentazione necessaria per l'autorizzazione al subappalto;
- che con nota Prot. n. 2990 del 20/01/2026 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha chiesto documentazione integrativa all'istanza (prospetti WBS aggiornati e completi riferiti ai singoli atti integrativi con le specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), interrompendo contestualmente i termini per l'autorizzazione al subappalto che decorreranno dal ricevimento della documentazione completa;
- che con PEC Prot. n. 3568 del 21/01/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal RUP con nota Prot. n. 2990 del 20/01/2026
- che la documentazione trasmessa da NBI Spa con la sopraccitata PEC Prot.n. 3568 del 21/01/2026/2026 , non è risultata completa e pertanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha nuovamente chiesto, con nota Prot. n. 4573 del 23/01/2026 i Riepiloghi WBS aggiornati e completi riferiti ai singoli atti integrativi con le specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), interrompendo contestualmente i termini per l'autorizzazione al subappalto che decorreranno dal ricevimento della documentazione completa;
- che con PEC Prot. n. 5147 del 27/01/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, risultata aggiornata a completa;
- l'istanza di autorizzazione al subappalto suddetta risulta, allo stato attuale, corredata delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e, in merito alla documentazione prevista dall'art.105 co. 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., degli atti integrativi n. 2 del 23/09/2025 e n. 3 del

"documento firmato digitalmente"

22/10/2025 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024, sottoscritto dalle parti, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. risulta iscritta nell'*Anagrafe antimafia degli esecutori* ex art.30 co.6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. 229/2016), ritenuta equivalente all'iscrizione nella White List come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V – con Sentenza n. 4308 del 14/05/2024;

Considerato che:

- che le categorie scorporabili OS28 - ***Impianti termici e di condizionamento*** - e OS3 - *impianti idrosanitari, cucine, lavanderie* - sono subappaltabili al 100% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti alla categoria OS28, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

Accertato che:

- le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm, dell'Impresa ISOL ROMI GROUP SRL, acquisite agli atti della Stazione Appaltante, non risultano più in corso di validità e, pertanto, il RUP ha proceduto all'acquisizione di nuove certificazioni;
- come risulta dal Verbale Istruttorio, agli atti d'ufficio, :
- si sono concluse, con esito positivo, le seguenti verifiche: Certificati Casellario Giudiziale soggetti sottoposti a verifica, assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs. n. 231/2001, regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario informatico ANAC, assenza procedure concorsuali (Visura Camerale);
- sono in corso di istruttoria le seguenti verifiche: regolarità fiscale rispetto a debiti definitivamente accertati e non definitivamente accertati,
- l'impresa ISOL ROMI GROUP Srl non è soggetta agli obblighi della **di cui alla Legge n.68/1999;**

Accertato altresì che:

- con riferimento ai requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa **ISOL ROMI GROUP S.r.l.** risulta in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- l'impresa è in possesso della "patente a crediti" Codice PAC-FA-240-XH rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 05/11/2024;
- il RUP ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa ISOL ROMI GROUP SRL ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
- che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia, prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., nei confronti dell'impresa ISOL ROMI GROUP SRL in quanto l'importo dei lavori oggetto del subappalto è inferiore a € 150.000,00 e comunque non comprendo attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 s.m.i.;

Ritenuto:

- di autorizzare l'estensione del subappalto a favore della ISOL ROMI GROUP SRL richiesto dall'Impresa NBI S.p.A. con PEC Prot. SA n. 0145154 del 25/08/2026 sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;
- di precisare che l'autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;

“documento firmato digitalmente”

Dato atto che:

- l'atto integrativo n. 3 del 29/07/2026 al contratto di subappalto n. 8400011735 del 20/11/2024, oggetto di autorizzazione, rideterminano l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla ISOL ROMI GROUP SRL in complessivi € 141.166,84= inclusi costi della manodopera € 82.159,10= ed oneri della sicurezza € 4.235,00=;
- che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Evidenziato che la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini di cui all'art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del presente atto stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, Dirigente tecnico in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di autorizzare l'operatore economico NBI S.p.A., con sede in Roma, ad affidare in subappalto alla società ISOL ROMI GROUP SRL- Vicolo delle Mimose n. 10 - 00047 MARINO (RM) - C.F. 06972170580 - e P.IVA 01658411002, le ulteriori attività inerenti il contratto di subappalto n. 8400011735 del 20/11/2024, già sottoscritto e riferito all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 638 del 19/03/2025, concernenti i *"realizzazione di impianti climatizzazione e produzione ACS"*, di cui all'atto integrativo n. 3 del 29/07/2026 - Lavori riconducibili alla categoria OS28 - per un importo di € 31.166,84= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 935,00= e costi della manodopera pari ad € 18.139,10=;
- 2) di dare atto che:
 - per effetto dell'Atto Integrativo n. 3 del 29/07/2026, l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla ISOL ROMI GROUP SRL viene rideterminato in complessivi € 141.166,84= inclusi costi della manodopera € 82.159,10= ed oneri della sicurezza € 4.235,00=;
 - il pagamento delle prestazioni oggetto del subappalto sarà effettuato direttamente dalla stazione appaltante, come stabilito all'art. 10.5 del contratto di subappalto n.8400011735 del 20/11/2024, come previsto dall'art. 105 comma 13, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.;
 - nel contratto di subappalto, l'appaltatore si è impegnato a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri della sicurezza senza alcun ribasso;
 - il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa ISOL ROMI GROUP SRL, ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
 - il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;
- 3) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di

“documento firmato digitalmente”

sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

- 4) di precisare che la presente autorizzazione non costituisce “nulla osta” all’ingresso in cantiere, che resta subordinato all’esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;
- 6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) di pubblicare all’albo on-line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

“documento firmato digitalmente”